

Codice A2106B

D.D. 22 marzo 2023, n. 59

**D.Lgs 40/2021 e s.m.i., L.R. 2/2009 e s.m.i., D.G.R. n. 76-8985 del 16/05/2019. Classificazione delle piste da sci di discesa del comprensorio sciistico sito nel Comune di Prali (TO) - Pratica n. 36.**



**ATTO DD 59/A2106B/2023**

**DEL 22/03/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT**

**A2106B - Sport e tempo libero**

**OGGETTO:** D.Lgs 40/2021 e s.m.i., L.R. 2/2009 e s.m.i., D.G.R. n. 76-8985 del 16/05/2019. Classificazione delle piste da sci di discesa del comprensorio sciistico sito nel Comune di Prali (TO) - Pratica n. 36.

Premesso che:

la legge regionale 26/01/2009 n. 2 e s.m.i. “*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell’attività di volo in zone di montagna*” ha recepito i principi contenuti nella legislazione nazionale e ha provveduto a disciplinare la gestione e la fruizione in sicurezza delle aree sciabili e delle piste da sci, delineando i principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport di montagna, estendendoli alle attività turistico-sportive nel periodo estivo;

gli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 2/2009 e s.m.i. introducono l’obbligo, per l’Amministrazione regionale, di classificare le piste da sci sulla base dei criteri definiti dalla Giunta Regionale e dettano le modalità e il procedimento di classificazione, con l’ausilio degli esperti della Commissione tecnico-consulativa, appositamente istituita dall’art. 11;

con le leggi regionali n. 19/2016, n. 1/2017 e n. 32/2021, sono state apportate modifiche sostanziali alla l.r. 2/2009 che hanno interessato, tra l’altro, il procedimento di classificazione delle piste da sci, di cui ai citati articoli 6, 7 e 8 della legge, nonché i parametri di riferimento di cui all’art. 24;

la suddetta l.r. n. 32/2021 ha altresì istituito, ai fini della classificazione delle piste, la Commissione Tecnica, che esprime parere vincolante e motivato sulla domanda di classificazione, accertando la conformità della domanda medesima rispetto ai parametri di cui all’articolo 8, andando a separare la funzione consultiva di cui all’art. 11 comma 2 dalla funzione tecnica espletata dalla suddetta commissione (art. 11 comma 3);

con le D.G.R. n. 17-4762 del 13/03/2017 e n. 76-8985 del 16/05/2019, in attuazione dell’art. 6 comma 1 della l.r. 2/2009 e s.m.i., al fine di assicurare omogeneità di valutazione a tutela della sicurezza degli utenti, sono stati approvati criteri ed indirizzi procedurali e tecnici per la

classificazione delle piste da sci di discesa e di fondo, quali strumenti operativi di supporto alla struttura regionale.

Dato atto che:

il Settore “*Sport e Tempo Libero*” della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport è la struttura regionale alla quale è affidato il procedimento di classificazione delle piste da sci e svolge attività di coordinamento della Commissione Tecnica di cui all’art. 11 comma 3 della legge in oggetto;

suddetta Commissione, i cui membri sono stati nominati con D.P.G.R. n. 03 del 09.03.2023, è composta da: due esperti dei settori regionali competenti; un esperto designato dall’Associazione piemontese esercenti impianti a fune; un rappresentante del Collegio regionale dei maestri di sci e dal dirigente regionale del settore responsabile del procedimento di classificazione in qualità di presidente (Settore Sport e tempo Libero);

la Commissione esprime parere vincolante e motivato sulla classificazione delle piste da discesa e di fondo, in applicazione dei parametri fissati dal D.Lgs 40/2021 e s.m.i. “*Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.*” riportati nella l.r. 2/2009 (oltre che dei parametri suppletivi indicati nella D.G.R. n. 76-8985 del 16/05/2019, ove compatibili), di seguito elencati:

*1. Le piste di discesa vengono segnalate dal gestore degli impianti secondo il grado difficoltà come segue:*

*a) colore blu: piste facili caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al 25 per cento, ad eccezione di brevi tratti e che non presentano apprezzabili pendenze trasversali;*

*b) colore rosso: piste di media difficoltà caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al 40 per cento, ad eccezione di brevi tratti, ed in cui apprezzabili pendenze trasversali sono ammesse solo per brevi tratti;*

*c) colore nero: piste difficili caratterizzate da pendenze longitudinali o trasversali superiori al 40 per cento.*

*2. Tutte le piste non battute sono considerate piste difficili e devono essere segnalate in nero al loro imbocco.*

*3. Le piste di fondo sono suddivise in:*

*a) pista facile, segnata in blu, avente:*

*1) pendenza longitudinale non superiore al 10 per cento, ad eccezione di brevi tratti;*

*2) pendenza media longitudinale non superiore al 4 per cento;*

*3) lunghezza non superiore ai 10 chilometri;*

*4) sezione che normalmente non presenta pendenze trasversali;*

*b) pista di media difficoltà segnata in rosso, avente:*

*1) pendenza longitudinale non superiore al 20 per cento, ad eccezione di brevi tratti;*

*2) pendenza media longitudinale non superiore all’8 per cento;*

*3) lunghezza non superiore ai 30 chilometri;*

*4) sezione che può presentare moderata pendenza trasversale;*

*5) tracciato che non presenta un elevato numero di passaggi impegnativi;*

*c) pista difficile, segnata in nero, caratterizzata da pendenze longitudinali o trasversali superiori a quelle delle piste di cui alla lettera b).*

Considerato che, ai sensi dell’art. 24 della l.r. 2/2009 è facoltà del gestore presentare motivata richiesta di diversa classificazione della pista rispetto ai suddetti parametri, laddove ricorrano fattori differenti dalla pendenza che incidono comunque sul grado di difficoltà, quali la larghezza della

pista, la sua esposizione, la presenza di neve artificiale, la presenza di ostacoli naturali e non, la consistenza del bordo pista.

Preso atto che, con la D.G.R. n. 76-8985 del 16/05/2019, al punto C) dell'allegato 1) è stata definita la lunghezza dei "brevi tratti" al fine di garantire omogeneità di valutazione in ordine alla determinazione del grado di difficoltà delle piste sul territorio piemontese.

Preso atto, altresì, che, in applicazione della D.G.R. n. 76-8985 del 16/05/2019, la Commissione verifica la corretta applicazione da parte del proponente dei suddetti parametri di classificazione e, nella valutazione complessiva degli elaborati, si attiene ai seguenti criteri metodologici:

- in presenza di una pista che confluisce in una con maggior grado di difficoltà, la prima viene classificata con il grado di difficoltà maggiore. In deroga al suddetto criterio, può essere accolta una proposta di classificazione di pista con grado di difficoltà inferiore, anche se la stessa confluisce in una pista più difficile, nel caso in cui, a monte, lo sciatore debba comunque affrontare una pista di difficoltà superiore;
- la commissione si limita a svolgere una valutazione tecnica dei parametri oggettivi presenti nella domanda di classificazione senza entrare nel merito delle scelte operate dal gestore e dal direttore delle piste nello svolgimento delle loro mansioni in tema di sicurezza delle piste (ad esempio sul posizionamento dei sistemi di protezione di tipo fisso contro gli infortuni - reti A).

Atteso che la presentazione della domanda di classificazione costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti di cui alla legge in oggetto (art. 7 comma 5 l.r. 2/2009 e s.m.i.).

Vista la domanda di classificazione delle piste da sci da discesa del comprensorio sciistico sito nel Comune di Prali (TO), trasmessa, con la relativa documentazione tecnica, via P.E.C. in data 23/06/2017, prot. n. 7633/A2007B (V0), sostituita il 27/11/2018 prot. n. 14107/A2007B (V1), integrata in data 10/05/2019 con nota prot. 5910/A2007B (V2) fino ad arrivare alla versione definitiva, comprensiva di modifiche ed integrazioni, prot. n. 1226/A2106 del 06/02/2020 (V3).

Preso atto che la prima proposta di classificazione è stata esaminata dal gruppo di lavoro della Commissione nelle sedute del 26/06/2017 (verbale n.6/2017/GR) e del 19/09/2017 (verbale n. 8/2017/GR), successivamente integrata e riesaminata il 19/02/2019 (verbale n. 2/2019/GR) a cui è seguita una richiesta di delucidazioni con nota prot. n. 2778 del 22/02/2019.

Atteso che, successivamente, il Comune di Prali ha trasmesso, in formato cartaceo, ns. prot. n. 5910/A2007B del 10/05/2019, le modifiche e le integrazioni alla proposta di classificazione e i rispettivi elaborati aggiornati, esaminati dal gruppo di lavoro della Commissione in data 02/07/2019 (verbale n. 7/2019/GR) il quale ha richiesto un ulteriore chiarimento in merito alla pista 9 proposta erroneamente Verde.

Preso atto che il Comune di Prali, in data 09/10/2019, prot. n. 12281/A2007B, ha inviato il chiarimento richiesto, specificando che la pista n. 9 è stata indicata erroneamente come pista da discesa, quando in realtà è un tappeto di risalita per quanti usufruiscono della parte bassa della pista n. 8 e che, pertanto, non è soggetta a classificazione (verbale n. 8/2019/GR del 23/10/2019).

Preso atto che il Comune di Prali ha trasmesso, come richiesto, la versione definitiva degli elaborati della proposta, comprensivi delle modifiche e integrazioni in data 30/01/2020 prot. n. 3019, ns prot. 1226/A2106 del 06/02/2020.

Riconosciuto che, nella seduta del 01/03/2023, la Commissione Tecnica ha preso atto delle

risultanze dell'esame precedentemente effettuato della proposta di classificazione delle piste del comprensorio in oggetto, come da verbale n. 1/2023/CT agli atti presso l'ufficio competente.

Ritenuto, pertanto, necessario, provvedere alla classificazione delle piste da sci di discesa del comprensorio sciistico sito nel Comune di Prali (TO), come da documentazione tecnica agli atti del Settore in intestazione, approvando la tabella riassuntiva della classificazione delle piste da sci di discesa del comprensorio in oggetto, riportante denominazione, difficoltà/colore, quota massima, quota minima e lunghezza sviluppata in metri, quale parte integrante del presente provvedimento.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

Atteso che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Per le motivazioni espresse in premessa,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e la Legge regionale n. 14/2014 "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti");
- Legge regionale n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18;
- D.Lgs 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Deliberazione della Giunta Regionale 30 gennaio 2023, n. 3-6447 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2023-2025 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2023.";
- D.Lgs 40/2021 e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali";
- Legge Regionale 26/01/2009 n. 2 e s.m.i. "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna";
- D.P.G.R. n. 03 del 09.03.2023:"Legge regionale 2/2009 e s.m.i. "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna". Commissione consultiva e Commissione tecnica. Nomina componenti";

*determina*

- di classificare le piste da sci di discesa del comprensorio sciistico sito nel Comune di Prali (TO), accogliendo il parere espresso dalla Commissione Tecnica per la classificazione delle piste, di cui in

premessa, ai sensi dell'art. 11, comma 3, della l.r. 2/2009 e s.m.i., a seguito dell'esame della documentazione tecnica iniziale e integrativa trasmessa dal proponente, conservata agli atti presso l'ufficio competente della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport, nel rispetto dei requisiti di cui in premessa;

- di approvare la tabella riassuntiva della classificazione delle piste del comprensorio in oggetto, riportante: denominazione, difficoltà/colore, quota massima, quota minima e lunghezza sviluppata in metri, quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

La presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, la presente determinazione non necessita di pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "*Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte*".

IL DIRIGENTE (A2106B - Sport e tempo libero)  
Firmato digitalmente da Germano Gola

Allegato

**Tabella riassuntiva della classificazione delle piste da sci da discesa -  
 Comprensorio sciistico sito nel Comune di Prali - TO.  
 Pratica n. 36 - Domanda presentata dal Comune di Prali.**

N.	DENOMINAZIONE	CLASSIFICAZIONE	QUOTA MASSIMA metri s.l.m. (partenza)	QUOTA MINIMA metri s.l.m. (arrivo)	LUNGHEZZA SVILUPPATA metri
1	Pista 1	blu	2.484,00	2.231,00	1.274
1a	Pista 1a	nera	2.254,00	2.076,00	464
1b	Pista 1b	rossa	2.374,00	2.246,00	491
1c	Pista 1c	nera	2.213,00	2.100,00	477
2	Pista 2	nera	2.484,00	2.236,00	817
3	Pista 3	nera	2.453,00	2.216,00	743
3a	Pista 3a	rossa	2.282,00	2.212,00	234
4	Pista 4	nera	2.074,00	1.756,00	885
5	Pista 5	rossa	2.080,00	1.816,00	850
6	Pista 6	rossa	2.214,00	1.486,00	3.225
6a	Pista 6a	rossa	2.224,00	2.076,00	481
6b	Pista 6b	rossa	1.838,00	1.770,00	447
6c	Pista 6c	rossa	1.763,00	1.670,00	351
6d	Pista 6d	rossa	1.670,00	1.594,00	220
6e	Pista 6e	rossa	1.696,00	1.587,00	89
7	Pista 7	rossa	1.834,00	1.484,00	1.387
8	Pista 8	blu	1.510,00	1.451,00	271